



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

POLIZIA MUNICIPALE Cod. 9
Servizio Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N. 23 del 11/01/2017

Oggetto:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A ROTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, DEPOSITO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 159 E 215 C.D.S. E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
ESCLUSIONE DEFINITIVA AUTOFFICINA MODERNA VENTO DI VENTO & C. S.N.C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Richiamata la propria determinazione n.1932 del 28.12.2016, con cui si disponeva l'ammissione/esclusione dei concorrenti alla gara di cui in oggetto;

Rammentato che in tale atto è stata disposta l'esclusione dell'AUTOFFICINA MODERNA VENTO DI VENTO & C. S.N.C. , corrente in Casale Monferrato, per le motivazioni ivi diffusamente espresse, riconducibili alla causa di esclusione prevista dall'art. 80 comma 5 lett. c) D.Lgs. 50/2016, avendo comportato la condotta dell'impresa, già aggiudicataria di precedente contratto di pari oggetto, un grave illecito professionale tale da rendere dubbia l'affidabilità e l'integrità del concorrente;

Dato atto che, in ottemperanza all'art. 29 D.Lgs. 50/2016, tale determinazione è stata immediatamente pubblicata sul profilo committente del Comune, nella sezione "*Amministrazione trasparente*";

Visto il comma 7 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 che consente all'operatore economico di provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione;

Considerato che di conseguenza con nota in data 28.12.2016 prot. n. 40722, trasmessa tramite pec, l'impresa AUTOFFICINA MODERNA VENTO DI VENTO & C. S.N.C. è stata invitata a provare l'adozione delle sopradette misure, purchè siano state adottate entro il termine per la presentazione delle candidature alla gara de qua, vale a dire entro il 21.12.2016, come peraltro indicato nelle Linee guida n. 6 emanate da ANAC;

Che in risposta alla menzionata nota ed entro il termine ivi assegnato, l'AUTOFFICINA MODERNA VENTO DI VENTO & C. S.N.C. ha inviato comunicazione assunta al protocollo del Comune in data 4.01.2017 al numero 265, in cui – senza entrare nel merito delle argomentazioni esposte in quanto non richiesto dalla normativa vigente che prevede la necessità solo di mezzi di prova – allega :

- comunicazione recante l'intenzione di rimborso delle somme illecitamente richieste datata 15 dicembre 2016, firmata in originale, senza indicazione del destinatario;
- ordine di servizio interno concernente disposizioni organizzative, datato 15 dicembre 2016, firmato in originale;

Considerato che la documentazione trasmessa non costituisce valido mezzo di prova di misure effettivamente adottate dall' AUTOFFICINA MODERNA VENTO DI VENTO & C. S.N.C. in quanto:

- la comunicazione non fornisce prova dell'avvenuto rimborso, manca di destinatario, di prova dell'effettivo inoltro, e quindi di data certa di invio e ricevimento;
- l'ordine di servizio manca di data certa;

Ritenuto pertanto non comprovata l'adozione da parte del concorrente di misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità;

Rammentato che al concorrente, già titolare di precedente contratto di pari oggetto sottoscritto in data 7 gennaio 2013, erano già state contestate inadempienze analoghe a quelle che hanno portato alla risoluzione del contratto disposta con la citata determinazione n. 1841 del 19.12.2016, e che nel primo caso le contestazioni si erano concluse con un richiamo al rispetto delle condizioni contrattuali, onde evitare la risoluzione contrattuale;

Ribadito che quindi la Stazione appaltante, alla luce dei reiterati comportamenti già assunti dal concorrente nell'adempimento dei precedenti contratti, contestati come da documentazione agli atti di questo Comune, e tali da aver comportato la risoluzione del contratto sottoscritto in data 30.12.2014, ha ragione di porre in dubbio l'integrità e l'affidabilità del concorrente in relazione alla nuova prestazione oggetto di affidamento;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, di confermare l'esclusione dell' AUTOFFICINA MODERNA VENTO DI VENTO & C. S.N.C. corrente in Casale Monferrato dalla procedura di gara per l'affidamento in concessione a rotazione del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi ai sensi degli articoli 159 e 215 c.d.s. e relativo Regolamento di attuazione;

DETERMINA

1. di confermare l'esclusione dell' AUTOFFICINA MODERNA VENTO DI VENTO & C. S.N.C. corrente in Casale Monferrato dalla procedura di gara per l'affidamento in concessione a rotazione del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi ai sensi degli articoli 159 e 215 c.d.s. e relativo Regolamento di attuazione;

2. di comunicare il presente provvedimento all' AUTOFFICINA MODERNA VENTO DI VENTO & C. S.N.C. corrente in Casale Monferrato ;

3. di procedere alla dovuta comunicazione all'ANAC della presente esclusione ai fini dell'eventuale inserimento nel Casellario Informativo;

4. di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Addì, 11/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Polizia Municipale
BIANCO RENATO / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Dr. Renato Bianco
(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

La determinazione numero 23 del 11/01/2017 è pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune dal 11/01/2017 al 26/01/2017

IL DIRIGENTE
BIANCO RENATO / INFOCERT SPA